

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1100 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 18/01/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 2577-2017 proposto da:

BUONGIORNO DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI  
FONSO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

*contro*

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI  
GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e  
difesa dall'avvocato DOMENICO ROSSI;

- *controricorrente* -

*contro*

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002;



- *intimata* -

avverso la sentenza n. 4152/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 27/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 2577/17**

**Fatto e diritto**

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l'ente impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, n. 4152/16, che aveva riformato la sentenza della CTP di Roma n. 26383/14, relativa ad un avviso d'intimazione n. 09720129150216862 relativo al pagamento della Tarsu/Tia per il periodo 2000-2001.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto i giudici d'appello non si sarebbero pronunciati sull'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, formulata fin dal ricorso introduttivo, in quanto, la cartella risultava notificata il 29.4.2004, mentre, l'intimazione di pagamento prodromica all'esecuzione forzata risultava notificata solo in data 22.11.2012.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2948 e 2953 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., chiedendo la pronuncia nel merito, ex art. 384 c.p.c., in virtù della probabile fondatezza dell'eccezione, in quanto, sulla base della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 23397/16, i giudici d'appello non si erano accorti che la cartella era stata notificata il 29.4.2004 ed in assenza di atti interruttivi, l'ingiunzione di pagamento era del 22.11.12, quando, oramai, il termine prescrizione di cinque anni dalla notifica della cartella era decorso.

Con un terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, "l'invio diretto" al contribuente del plico raccomandato contenente la cartella, senza redazione di alcuna relata ma con la sola sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, secondo il regime postale ordinario, che si perfeziona con la conoscibilità dell'atto, ex art. 1335 c.c., sarebbe una



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

modalità non assistita dalle garanzie tipiche degli atti processuali, ed avanzava istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale per l'esame dei profili di costituzionalità.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte *"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"* (Cass. sez. un. n. 23397/16).

Nel caso di specie, trattandosi di credito tributario relativo a Tarsu/Tia per il quale è prevista la prescrizione quinquennale, la pretesa risulta prescritta, in quanto, la notifica della cartella di pagamento risulta pacificamente del 29.2.2004 e fino alla notifica dell'avviso d'intimazione del 22.11.12, non risultano inviati atti interruttivi da parte dell'ente impositore ovvero del concessionario (non risultando dalla sentenza impugnata, né altrove, alcun ulteriore atto interruttivo, della prescrizione, come opinato dall'ente impositore, alla p. 5 del controricorso), né alcuna rilevanza ha il riferimento alla diversa notifica dell'atto d'intimazione di pagamento riferito a diversa annualità (vedi in fondo a p. 5 del controricorso).

Il terzo motivo, è infondato per pacifica giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Cass. ord. n. 3254/16, 23341/15), mentre, la questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, rientrando nella



discrezionalità del legislatore disciplinare distintamente la notifica degli atti giudiziari rispetto a quelli impositivi.

In riferimento ai precedenti intercorsi tra le stesse parti, per diversa annualità e menzionati alla pagina 3 del controricorso, le relative osservazioni proposte non possono essere prese in considerazione, in quanto non risultano agli atti nessuna delle sentenze in questione.

Va, conseguentemente accolto il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito di cassazione a seguito dell'alternativo esito fra il giudizio di merito e il presente giudizio, ponendosi a carico dell'ente impositore le spese del giudizio di legittimità

**PQM**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l'ente impositore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.12.2017.